

Regolamento per Certificatore d'Impianti Settore Motorismo Nazionale

PREMESSA:

L'Articolo 2 – Sez. Attività Comma 1 del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva, approvato dal C.O.N.I. con la delibera del Consiglio Nazionale n.1525 del 28 ottobre 2014 recita:

Gli Enti di Promozione Sportiva promuovono e organizzano attività multidisciplinari per tutte le fasce di età e categorie sociali, secondo la seguente classificazione:

a) Motorio - Sportive

- 1) a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale;
- 2) attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva.
- 3) attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate, ai quali dovranno fare esaustivo riferimento, unitamente ai propri affiliati, per il miglior raggiungimento delle specifiche finalità previa stipula di apposite Convenzioni conformi al fac-simile emanato dal C.O.N.I..

b) Attività Formative.

Indagini, pubblicazioni ed approfondimenti sulla diffusione della pratica e cultura sportiva. Corsi, stages, convegni e altre iniziative a carattere formativo per operatori sportivi e/o altre figure similari; gli attestati e le qualifiche conseguite al termine delle iniziative hanno valore nell'ambito associativo dell'Ente fatti salvi i casi in cui l'EPS abbia preventivamente sottoscritto apposita Convenzione con la specifica FSN e DSA e/o aderito ai programmi delle Scuole Regionali dello Sport del C.O.N.I. operanti sul territorio.

L'esercizio dell'attività sportiva è libero, come sancito dalla legge n.91 del 1981, e, pertanto, non necessariamente tutta l'attività sportiva deve sottostare, comunque, al vaglio di una Federazione Sportiva Nazionale o di una Disciplina Sportiva Associata. Non a caso, in piena sintonia con quanto disposto dalla sopra citata legge, il Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva, approvato dal C.O.N.I. con la delibera del Consiglio Nazionale n.1525 del 28 ottobre 2014, prevede tra gli scopi propri di un Ente di Promozione Sportiva, quale è CNS LIBERTAS, che è un ente riconosciuto dal C.O.N.I., anche quello dell'organizzazione di attività sportiva con finalità ricreative e formative. Ciò posto, ne consegue che l'attività sportiva di competenza di CNS LIBERTAS può ben essere autonomamente organizzata in piena libertà e legittimità dalla stessa CNS LIBERTAS, o dalle ASD/SSD ad essa affiliate, purché in ottemperanza alle vigenti normative di settore dello Stato, con particolare riferimento alla disciplina sulle caratteristiche e sicurezza dell'impianto in cui l'attività si svolge, senza necessità della omologazione da parte della F.M.I., ed ogni diverso convincimento si porrebbe in palese contrasto con la normativa sulla libera concorrenza, sia statale che comunitaria.

Al riguardo, si evidenzia che la vigente normativa di settore ([Deliberazione della Giunta Nazionale C.O.N.I. n.1379 del 25/6/2008](#)) prevede che gli impianti sportivi, sia agonistici che di esercizio, devono essere, ovviamente, conformi alla vigente disciplina in materia di urbanistica, di sicurezza, di igiene, di superamento delle barriere architettoniche, ecc....; precisa, altresì, limitatamente agli impianti sportivi agonistici, quelli in cui si svolge attività ufficiale, che devono essere conformi ai regolamenti tecnici e di omologazione approvati dalle Federazioni Sportive Nazionali e dal C.O.N.I., in relazione al livello di attività che negli stessi viene svolta, sia per quanto concerne le caratteristiche dimensionali, costruttive ed ambientali degli spazi destinati alla pratica sportiva, che per la dotazione e le caratteristiche delle attrezzature fisse e mobili.

La medesima normativa stabilisce, inoltre, l'obbligo di omologazione in conformità ai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali per gli impianti agonistici per potervi svolgere le attività ufficiali delle medesime Federazioni Sportive. Appare evidente, quindi, che l'obbligo di formale omologazione di un impianto sportivo di motociclismo da parte della Federazione Motociclistica Italiana sussiste solo nel caso in cui all'interno di quell'impianto si svolga attività agonistica ufficiale della stessa Federazione. In ragione di ciò, pertanto, l'organizzazione di qualsiasi attività motociclistica, purché non ufficiale della F.M.I., non richiede la necessità di una formale omologazione del circuito da parte della F.M.I., fermo restando, ovviamente, la conformità dell'impianto in questione alla normativa statale in materia urbanistica, di sicurezza, di igiene, di superamento delle barriere architettoniche, etc., e ai regolamenti tecnici sportivi del Settore MOTORNEXT.IT

Alla luce di quanto sopra, inoltre, corre l'obbligo di precisare, anche al fine di scongiurare qualsiasi equivoco, che le garanzie previste dalla polizza assicurativa infortuni e RCT di CNS Libertas con la propria Compagnia assicuratrice, sono pienamente valide e operative per l'attività sportiva svolta in ambito CNS Libertas, comprensiva quindi anche di quella motociclistica, senza che rilevi al riguardo l'omologazione della F.M.I. del circuito in cui si svolge detta attività.

Tanto premesso il Settore Motorismo Nazionale CNS LIBERTAS (MOTORNEXT.IT), ha stabilito che gli impianti e le aree attrezzate per la pratica del motociclismo, verranno certificati da personale formato dal Settore stesso, che dovrà valutarne la conformità facendo riferimento alle norme riportate nella [Deliberazione della Giunta Nazionale C.O.N.I. n.1379 del 25/6/2008](#) e ai criteri generali dei regolamenti di disciplina emessi dalla F.M.I in materia di conformità dell'impianto, e ai regolamenti tecnici sportivi.